



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 369/15/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FANO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 28/00 A SEGUITO DELLA SEGNALAZIONE DEI SIGG.RI MARTA RUGGERI, HADAR OMICCIOLI E ROBERTA ANSUINI, CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE DEL COMUNE DI FANO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 giugno 2015;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività d’informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*, come da ultimo modificata con delibera n. 569/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, del 14 aprile 2015, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTI gli esiti dell’istruttoria condotta dal Co.re.com. Marche e, in particolare, la segnalazione del 26 maggio 2015 con la quale i sig.ri Marta Ruggeri, Hadar Omiccioli e Roberta Ansuini, consiglieri comunali del gruppo Movimento 5 Stelle del Comune di Fano, hanno denunciato la presunta violazione dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 da parte dell’Amministrazione comunale di Fano, relativamente ad una serie di iniziative informative/comunicazionali diffuse principalmente sul sito istituzionale del comune tra il 19 e il 23 maggio u.s.;

VISTE le controdeduzioni del Segretario generale del Comune di Fano il quale ha precisato, sotto il profilo dell’impersonalità, che tutti gli assessori di cui si è fatta menzione nei comunicati stampa oggetto della segnalazione non sono candidati alle prossime consultazioni regionali né ricoprono alcuna carica politica all’interno di Partiti o Liste Civiche; inoltre, quanto all’ulteriore requisito dell’impersonalità, l’Amministrazione comunale di Fano si è espressa nel senso qui di seguito indicato:

- con riguardo al comunicato stampa “il progetto edifici intelligenti” del 19 maggio si precisa che “*la comunicazione non poteva essere rinviata ad altra data in quanto è stato necessario informare i singoli cittadini e le imprese private sull’opportunità di partecipare, ai bandi per contribuire alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati dell’intera città di Fano*”;
- in merito al comunicato stampa “coltivare la legalità” si evidenzia la cadenza annuale della manifestazione e che, per l’edizione 2015, “*la data del 22 maggio era stata fissata perché la più vicina alla commemorazione della “strage di Capaci*”;
- con riguardo al comunicato stampa “un nuovo ruolo per la Corte Malatestiana”, si puntualizza che “*per consentire a tutti indistintamente i fanesi di poter esprimersi riguardo il futuro “ruolo” uno dei maggiori e più significativo complesso storico della Città, era indispensabile che l’assessore di riferimento fornisse tutte le indicazioni e le informazioni sull’eventuale nuovo e diverso utilizzo che si sta ipotizzando per tale complesso monumentale*”;
- relativamente al comunicato stampa “lo smantellamento di un vecchio ponticello”, si evidenzia la natura necessaria della comunicazione “*in quanto, l’assessore di riferimento, Marco Paolini, in precedenza aveva dato verbalmente, indicazioni diverse*” in merito al giorno in cui avrebbe effettivamente avuto luogo lo smantellamento del vecchio ponticello sul canale Albani;
- in merito al comunicato stampa “partono i bastimenti” si pone in rilievo l’indifferibilità della comunicazione relativa “*che non poteva essere effettuata in*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

data successiva in quanto ha rappresentato il momento conclusivo di un lungo processo di lavoro sui profughi”;

- con riguardo al comunicato stampa “un nuovo *mobility* dovuto alla generosità dei fanesi” si evidenzia che la comunicazione relativa “*dato il frangente specifico e straordinario non poteva essere differita ed ha incontrato un atteggiamento di protagonismo sociale*”.

Inoltre, con riguardo alla comunicazione diffusa in data 23 maggio sul sito del quotidiano “Il Resto del Carlino”, riportante la notizia del “taglio del nastro di Fano Geo: è partita la settimana agricola”, si precisa che “*si tratta di una iniziativa promossa, organizzata e gestita dalla Pro loco di Fano e quindi non dall’amministrazione comunale*”.

Infine, in merito alla presunta “dichiarazione di voto” del Sindaco Seri a favore di un candidato consigliere regionale “*si precisa che, nello specifico, non è configurabile alcuna attività di comunicazione istituzionale vietata. Seri, in tale occasione, non era in veste ufficiale e non rappresentava il Comune di Fano in alcun modo svolgendo, quale cittadino, libera attività politica*”;

CONSIDERATO che il competente Co.re.com., preso atto delle controdeduzioni inviate dal Segretario generale del comune di Fano, ha concluso l’attività istruttoria ritenendo che la fattispecie segnalata integrasse gli estremi della violazione dell’art. 9 della legge n. 28/00, difettando sia il requisito dell’indifferibilità, trattandosi di eventi che, per loro natura (eccezione fatta per lo smantellamento del ponticello sul fiume Albani) sono tutti differibili; sia il requisito dell’impersonalità essendo citati, nella loro veste istituzionale, sia il sindaco che gli assessori in carica;

ESAMINATA la documentazione allegata alla segnalazione, nonché le controdeduzioni presentate dall’Amministrazione comunale interessata;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che il divieto ex art. 9 è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2015, con la quale, peraltro, il divieto è stato esteso anche alle Amministrazioni centrali dello Stato, in ragione della dimensione nazionale della consultazione amministrativa del 31 maggio 2015;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche Amministrazioni, considera come tali quelle volte a conseguire “*l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa,*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici” (cfr. art.1, comma 4), nonché quelle di “comunicazione esterna rivolta ai cittadini”, poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato, che sono finalizzate a: “f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, (...) conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, (...)” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 2, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali”;*

RILEVATO che gli avvenimenti di cui si da notizia con i comunicati stampa oggetto della segnalazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto fissato dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150 , pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO, pertanto, che i suddetti comunicati stampa configurano ipotesi di comunicazione istituzionale ai sensi del citato art. 9;

RILEVATO che essi difettano anzitutto del requisito dell’indifferibilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione, in quanto gli eventi da essi “reclamizzati” ben potevano essere organizzati in altro periodo senza con ciò compromettere l’efficace funzionamento dell’ente; con l’unica eccezione dell’iniziativa relativa allo smantellamento del ponticello sul fiume Albani, che, attesa la sua oggettiva rilevanza per la comunità locale, non avrebbe potuto essere differito ad altro momento;

CONSIDERATO altresì che i medesimi comunicati stampa difettano anche del connotato dell’impersonalità, rilevando, sotto tale profilo, non tanto la circostanza, rappresentata dall’Amministrazione comunale di Fano, che gli assessori di cui si è fatta menzione nei comunicati stampa oggetto della segnalazione non rivestono il ruolo di candidati alle prossime consultazioni regionali, quanto piuttosto il fatto che di essi siano state riportate dichiarazioni o opinioni a commento degli eventi pubblicizzati e che, in alcuni casi, siano state espresse valutazioni di merito sulle iniziative assunte. A ciò si aggiunga, inoltre, che i comunicati stampa oggetto di esame, pubblicati sul sito istituzionale, riportano tutti, in alto a sinistra, il logo del Comune di Fano;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO invece che non si ritiene integrino gli estremi della fattispecie di cui all'art. 9 della legge 28/00 le altre comunicazioni oggetto di segnalazione. In particolare, con riguardo alla comunicazione diffusa in data 23 maggio sul sito del quotidiano "Il Resto del Carlino", in base alle informazioni disponibili, risulta che essa non proviene dall'Amministrazione, ma è il frutto di un'iniziativa editoriale del quotidiano. In merito alla presunta "dichiarazione di voto" del Sindaco Seri a favore di un candidato consigliere regionale, da quanto emerge dalla segnalazione non risulta che essa sia stata veicolata attraverso mezzi di comunicazione di massa, e perciò non appare perseguibile ai sensi dell'art. 9. E, da ultimo, con riguardo alle due inaugurazioni menzionate nella segnalazione, si ritengono accoglibili le controdeduzioni offerte dall'Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, che le contestate iniziative intraprese dall'Amministrazione interessata, attraverso il suo ufficio stampa, nei limiti e con i distinguo sopra specificati, risultano prive di quei requisiti, appunto impersonalità ed indispensabilità, cui l'art. 9 della legge n. 28/00 subordina la possibilità di svolgere legittimamente attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale.

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

RITENUTO pertanto di aderire alle proposte formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche;

VISTA la proposta dell'Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Fano di pubblicare sul proprio sito *web*, entro cinque giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 delle iniziative di comunicazione istituzionale oggetto della segnalazione, nei limiti e con i distinguo precisati nella parte motiva della presente delibera. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio, competente in via esclusiva e inderogabile, nel termine di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Napoli, 17 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani